Regione Lombardia

Giunta Regionale
Direzione Generale Ambiente, Energia e Reti
U.O. Sviluppo sostenibile e valutazioni ambientali

Criteri, modalità e metodologie per lo svolgimento delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA dei progetti di derivazioni di acque superficiali
Versione 1.0

ALLEGATO 1 alla dgr n. IX/2987 dell'8 febbraio 2012

Milano, gennaio 2012

Nota iniziale

L'Allegato si compone delle seguenti parti.

Nella Parte A vengono enunciati i principi alla base del metodo
Nella Parte B viene esposto in sintesi il funzionamento del metodo e la sua struttura generale, nonché le casistiche di assoggettamento a V.I.A..
Nella Parte C vengono illustrate le caratteristiche di ogni indicatore e parametro e le modalità di loro compilazione-valorizzazione. In allegato alla Parte C sono presentate le tabelle per compilazione di indicatori e parametri.

Parte A – Presentazione generale

Indice

1. Introduzione 4
2. Applicabilità del metodo 4
3. Principi 5
4. Le analisi ambientali nelle procedure di concessione 5
5. Le successive fasi progettuali e autorizzative 6
6. Elementi ostativi 6

1. Introduzione

Il presente metodo ha lo scopo guidare l'istruttoria delle verifiche di assoggettabilità a VIA (nel seguito "verifica"), definendo, anche sulla base di una serie di indicatori di sensibilità del contesto e di parametri progettuali, se per l'intervento:

- va svolta la procedura di VIA;
- va approfondita l'istruttoria di verifica;
- la procedura di verifica può ritenersi compiuta con l'applicazione del presente metodo da parte del Proponente e la sua verifica da parte dell'Autorità competente.

Le risultanze del presente metodo dovranno essere recepite, insieme alle ulteriori risultanze istruttorie, nel provvedimento conclusivo della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA.
Sul sito internet Silvia (www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia/) nell'area "Documentazione", sezione "Metodi di valutazione delle verifiche" è pubblicato uno specifico documento ("Prescrizioni") nel quale sono proposte una serie di prescrizioni-tipo da applicare in funzione dei valori di sensibilità e delle criticità evidenziate dal metodo, con l'obiettivo di supportare le autorità competenti.
Tali prescrizioni possono essere utili tanto per la parte prescrittiva di decreti di esclusione dalla VIA, quanto per indicare particolari approfondimenti che dovranno corredare lo Studio di impatto ambientale in caso di assoggettamento.

Qualora risulti necessaria la procedura di valutazione di impatto ambientale, il riferimento per la redazione degli studi di impatto ambientale sono le linee guida approvate con decreto n. 4556 del 28/04/2010 della Direzione generale territorio ed urbanistica ("Linee guida per gli studi di impatto ambientale e i piani di monitoraggio dei progetti di derivazione di acque superficiali") ed eventuali successivi aggiornamenti e modifiche, pubblicate anch'esse sul sito Silvia (www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia/) nell'area "Documentazione", sezione "Linee Guida".

2. Applicabilità del metodo

Il metodo in questa sua prima formulazione sarà applicabile alle derivazioni di acque superficiali ai fini idroelettrici ricadenti anche solo parzialmente nel territorio delle Comunità Montane.

Regione Lombardia si riserva di estendere successivamente l'applicazione del metodo alle altre tipologie di derivazioni di acque superficiali e ai contesti non montani, anche mediante la predisposizione di nuovi moduli o l'adattamento di quelli presenti nella versione attuale.
Il metodo si applica alle seguenti casistiche:

- Progetti di nuovi impianti;
- Progetti così come definiti al punto 8 lettera t, dell'allegato IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 s.m.i.; in tal caso, si dovrà tenere conto di quanto segue:
  - se la modifica comporta un aumento della portata derivata, il metodo dovrà considerare la portata complessiva nella stima dell'impatto;
  - in caso di riattivazione di impianto, qualora siano già presenti tutte le infrastrutture e vengano di fatto riutilizzate o rimpiazzate senza modifiche sostanziali, il metodo va applicato nella sola parte relativa alla sensibilità ambientale, escludendo il calcolo dei parametri progettuali.

In considerazione della sperimentalità del metodo, le autorità competenti possono individuare motivatamente casi in cui lo stesso non risulti applicabile e condurre pertanto l'istruttoria di verifica di assoggettabilità a VIA senza fare riferimento allo stesso.

3. Principi

I principi che regolano l'applicazione del metodo sono i seguenti:

- Principio di cautela: nel caso di assenza di informazioni o di mancanza di sufficienti elementi oggettivi per definire l'impatto ambientale appare opportuno: rispetto ai parametri progettuali assegnare pressioni elevate; rispetto agli indicatori ambientali sensibilità elevate;
- Il metodo si informa ai criteri per la Verifica di Assoggettabilità definiti dall'Allegato V alla Parte Seconda del 152/2006, relativi alle caratteristiche dei progetti (pressioni potenziali del progetto), alla localizzazione dei progetti (sensibilità del contesto) e alle caratteristiche dell'impatto potenziale;
- Reversibilità e mitigabilità: vanno favorite soluzioni progettuali che consentano la reversibilità a fine utilizzo e per le quali le mitigazioni consentano una significativa riduzione degli impatti.
- Nel caso di interventi che vengano realizzati in contesti di particolare compromissione della qualità delle acque e in cui lo stato attuale risulti compromesso, gli interventi di natura mitigativa e compensativa che verranno prescritti dal presente metodo e che dovranno essere recepiti dalla concessione e dall'autorizzazione unica (unitamente agli ulteriori interventi compensativi e mitigativi previsti da dette istruttorie), dovranno essere finalizzati a supportare il raggiungimento degli obiettivi di qualità fissati per il corpo idrico o, in ogni caso, qualora non siano previsti espliciti obiettivi di qualità, a ridurne le criticità.

Si precisa quanto riportato nella fonte normativa di riferimento – direttiva 2000/60 – in merito agli Obiettivi ambientali per le acque superficiali, evidenziando alcuni concetti chiave:

i) gli Stati membri attuano le misure necessarie per **impedire il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici** superficiali, fatta salva l'applicazione dei paragrafi 6 e 7 e fermo restando il paragrafo 8;

ii) gli Stati membri **proteggono, migliorano e ripristinano tutti i corpi idrici superficiali**, **salva** l'applicazione del punto iii) **per i corpi idrici artificiali e quelli fortemente modificati**, al fine di raggiungere un buono stato delle acque superficiali in base alle disposizioni di cui all'allegato V entro 15 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, salve le proroghe stabilite a norma del paragrafo 4 e l'applicazione dei paragrafi 5, 6 e 7, e salvo il paragrafo 8;

iii) gli Stati membri **proteggono e migliorano tutti i corpi idrici artificiali e quelli fortemente modificati**, al fine di raggiungere un buono stato delle acque superficiali in base alle disposizioni di cui all'allegato V entro 15 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, salve le proroghe stabilite a norma del paragrafo 4 e l'applicazione dei paragrafi 5, 6 e 7, e salvo il paragrafo 8.

4. Le analisi ambientali nelle procedure di concessione

L'applicazione del presente metodo non esime in ogni caso le autorità competenti in materia di concessione dal valutare nell'istruttoria di competenza quanto previsto dalla normativa sulla gestione, utilizzo e tutela delle acque, con particolare riferimento alle necessità di analisi di compatibilità ambientale in sede di concessione, alla luce di quanto previsto da:

- art. 12 bis del RD 1775/1933, il quale recita: “ 1. Il provvedimento di concessione è rilasciato se:
  a) non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d'acqua interessato;
  b) è garantito il minimo deflusso vitale e l'equilibrio del bilancio idrico;
  c) non sussistono possibilità di riutilizzo di acque reflue depurate o provenienti dalla raccolta di acque piovane ovvero, pur sussistendo tali possibilità, il riutilizzo non risulta sostenibile sotto il profilo economico. […]”;
- art. 14 del rr 2/2006, il quale recita: “1. Il provvedimento finale di rilascio di concessione è assunto dall’autorità concedente nell’osservanza delle finalità previste dall’art. 41 della l.r. 26/2003, garantendo la più razionale utilizzazione delle risorse idriche disponibili e nel rispetto delle caratteristiche qualitative e quantitative dei corsi d’acqua e degli acquiferi. In particolare, l’autorità concedente si attiene ai criteri di cui ai commi 2, 3 e 4.
  2. Per i corsi d’acqua superficiali:
  a) è verificata la disponibilità della risorsa idrica, sulla base di un bilancio, calcolato secondo criteri e metodi previsti dalla pianificazione vigente;
  b) è garantito il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale previsti dalla pianificazione di settore vigente per il corpo idrico superficiale oggetto della domanda di derivazione;
  c) è garantito il deflusso minimo vitale (DMV) a valle della captazione. […]”.

5. Le successive fasi progettuali e autorizzative

Il progetto analizzato in sede di verifica con il presente metodo non dovrà subire nelle successive fasi progettuali modifiche che possano comportare notevoli ripercussioni negative sull’ambiente, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

1. localizzazione dell’opera di presa e di resa lungo l’asta fluviale e sponda di localizzazione delle opere;
2. percorso della condotta forzata;
3. localizzazione delle centrale;
4. parametri idraulici della derivazione;
5. caratteristiche della turbina.

6. Elementi ostativi

La verifica della presenza di elementi ostativi alla realizzazione dell’intervento non è oggetto del presente metodo e deve essere condotta preliminarmente alla presentazione dell’istanza di verifica. Qualora emerga una condizione ostativa in sede di verifica sarà necessario procedere ai sensi dell’art. 3, comma 9, del Regolamento regionale 21 novembre 2011, n. 5.